



**Servizio Associato di Polizia Locale "CUVEGLIO ED UNITI"**

*Cuveglia, Brinzio, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Orino*

**Ordinanza n° 8 / 2023**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PIANTUMAZIONE E IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E LUNGO LE STRADE PUBBLICHE.**

**IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE**

**RILEVATO** che ai bordi delle strade pubbliche risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli creando conseguentemente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

**RILEVATO** inoltre che il protendersi di piante e/o siepi sulla via pubblica, oltre ad imbrattare i marciapiedi e le strade a regione di fattori atmosferici quali piogge e vento, causano l'ostruzione dei tombini provocando allagamenti della sede stradale e durante il periodo invernale, in caso di abbondanti nevicate, possono creare anche situazioni di pericolo dovuto da crollo delle piante o dei rami provocato dall'eccessivo peso della neve;

**RILEVATO** che le cattive condizioni di viabilità delle strade sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come ad esempio il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il confine di proprietà, nonché la rimozione delle foglie, fronde e ramaglie;

**RITENUTO** che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale e l'incolumità pubblica;

**VISTI** gli artt. n. 892 (distanza per gli alberi), n. 893 (alberi presso strade, canali, e sul confine di boschi), n. 894 (alberi a distanza non legali), n. 895 (divieto di ripiantare alberi a distanza non legali) n. 896 (recisione di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

**VISTI** gli artt. 18, 29, 30 e 211 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e le successive modifiche del "Nuovo Codice della Strada";

**VISTI** gli art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada"

**ORDINA**

I proprietari e coltivatori dei terreni adiacenti le strade hanno l'obbligo di eseguire tutte le opere di manutenzione e sistemazione necessarie per garantire la normale viabilità come previsto dalle vigenti norme.

I proprietari dei terreni confinanti con la sede stradale hanno l'obbligo di mantenere piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, all'interno della loro proprietà in modo da non creare l'ostruzione dei tombini, restringimento o danneggiamento della sede stradale e

*n. 106/23*

POLIZIA LOCALE CUVEGLIO ED UNITI

Comuni Convenzionati: Cuveglia, Brinzio, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Orino  
Piazza Marconi n° 1 - 21030 Cuveglia (Va) - Tel. 0332651519

Pec: [polizialocalecuveglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:polizialocalecuveglia@pec.regione.lombardia.it) Email: [polizialocale@comune.cuveglia.va.it](mailto:polizialocale@comune.cuveglia.va.it)

l'oscuramento della segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie

## RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

## RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, conduttore ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale previsti dagli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

## MOTIVAZIONE

L'Utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di una ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino.

Considerato che:

- nel periodo autunnale e nel caso di forti precipitazioni la caduta delle foglie e fronde verso la sede stradale provocano intasamento dei tombini e che spesso l'acqua non viene raccolta provocando allagamenti e danni alle abitazioni;
- che nel periodo invernale le precipitazioni nevose provocano correntemente la rovinosa caduta sul suolo stradale di parte o di interi alberi radicati a lato delle strade, rappresentando serio pericolo alla pubblica incolumità e grave intralcio al traffico veicolare, nonché disagi per le operazioni di sgombero neve ;

Affinché quanto sopra esposto venga evitato, il proprietario o il fittavolo, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché non venga creato intralcio e disagio al traffico veicolare e non vengano a crearsi situazioni di pericolo.

## SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, con le sanzioni amministrative e accessorie previste dagli artt. 29, 30 e 211 del Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.92 n. 285.

Ai trasgressori della presente ordinanza è applicabile inoltre la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dal Regolamento Comunale.

Qualora i trasgressori non ottemperino ad effettuare le opere previste dal presente atto, i lavori verranno effettuati dal Comune e le spese sostenute saranno poste a carico degli stessi

## DISPONE

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale.

La revoca delle precedenti ordinanze emesse in tale materia.

Gli ufficiali e gli addetti alla forza pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

## FA PRESENTE

E' ammesso, con decorrenza dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 giorni (legge 06.12.1971 n. 1034 ) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni ( d.p.r. 24.11.1971 n 1199 )

Dalla Residenza Municipale, 31.07.2023



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
Commissario Capo di Polizia Locale  
Di Renzo Daniele

POLIZIA LOCALE CUVEGLIO ED UNITI

Comuni Convenzionati: Cuveglio, Brinzio, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cuvio, Duno, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Orino -  
Piazza Marconi n° 1 – 21030 Cuveglio (Va) – Tel. 0332651519

Pec: [polizialocalecuveglio@pec.regione.lombardia.it](mailto:polizialocalecuveglio@pec.regione.lombardia.it) Email: [polizialocale@comune.cuveglio.va.it](mailto:polizialocale@comune.cuveglio.va.it)